

APPENDICE N. 00006

VALORI ESPRESSI IN EURO

POLIZZA 300564192		VERONA FIERA		codice 13F 00	
CONTRAENTE VILLA ARDEATINA SRL		ANNULLA E SOSTITUISCE L'APPENDICE N.			
V. ARDEATINA 304 via, piazza, n. civico		COASSICURAZIONI (come da allegato)			
ROMA		00179			
località		c.a.p.			
ANNUALE Ritenuto	DECORRENZA dalle ore 24 del		MISSIONE 1° QUIETANZA		SCADENZA CONTRATTO
	23	03	25	07	25 07 2018
	CG	MM	CG	MM	AA
	2018		2018		AA

Atto di dichiarazione

Mediante la presente appendice, che forma parte integrante della polizza a margine indicata, dalle ore 24 del 23/03/2018, si prende atto di quanto segue:

1. ADEGUAMENTO LEGGE GELLI

Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e del quale debba rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione si estende inoltre alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni, salvo il diritto di rivalsa o surrogazione in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art.9 della legge 8 marzo 2017, n.24.

Mod. X002 Pagina 1 di 3

Validità temporale dell'assicurazione

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate alla Società nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti accaduti durante il medesimo periodo o nei dieci anni antecedenti la decorrenza del contratto.

In nessun caso la Società risponderà per richieste di risarcimento assistite da coperture assicurative in essere con altri assicuratori anteriormente alla data di effetto della presente assicurazione.

Per i sinistri relativi a fatti commessi nei 10 anni antecedenti la decorrenza del contratto si intende stabilito un sotto-limite aggregato pari all'importo indicato nel massimale annuo di Polizza.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di Fatti Noti che potrebbero determinare Richieste di Risarcimento da parte di terzi, in dipendenza dell'attività esercitata dall'Assicurato, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla data di effetto della Polizza, salvo quanto eventualmente indicato nella Proposta Questionario.

Legge Privacy (D.Lgs. n. 196/2003)

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza dell'errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione dei dati personali purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Questa garanzia è prestata con il limite pari all'importo di EURO 150.000,00.

Sperimentazione e ricerca

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge nel promuovere o svolgere attività di sperimentazione clinica, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.

L'assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato e del proprio personale, con esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti che operano nell'ambito della sperimentazione, e non comprende:

1. la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci o dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo sponsor;
2. la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione o il mancato raggiungimento dell'obiettivo della sperimentazione;

3. i danni imputabili ad assenza del consenso informato;
4. i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
5. le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all'assolvimento dell'obbligo assicurativo e dei relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.

2. i massimali rimangono invariati come segue:

Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

Euro 1.500.000,00 ogni persona e con il limite di

Euro 1.500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Euro 1.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro.

Fermo il resto.

La presente appendice forma parte integrante della suindicata polizza.

Generali Italia S.p.A.

Contracento/Assicurato

Il pagamento dell'importo di euro € 0 è stato effettuato in mio mani addì 26/3/18 alle ore _____ L'ACQUISTATORE

CASSA DI RISERVA
INSDRA
C&R